


| | | |
|---|-----------------|---|
|  | Presidente | Marco Mazzoni Nicoletti |
| | Vice Presidente | Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli |
| | Dirigente | Maurizio Santone |

Deliberazione n. 23 del 22 MARZO 2022

OGGETTO: Definizione della controversia M. P. / TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/438650/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

| | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|
| Marco Mazzoni Nicoletti | X | |
| Fabrizio Comencini | X | |
| Stefano Rasulo | X | |
| Enrico Beda | X | |
| Edoardo Figoli | X | |

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di M. P. del 01/07/2021 acquisita con protocollo n. 0289994 del 01/07/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

In data 10 gennaio 2017 l'utente sottoscriveva online sul sito tim.it un contratto per l'attivazione di un'utenza di rete fissa con conseguente assegnazione del numero 045 862XXXX. Successivamente, nel 2018, verificava che il numero e i dati personali, erano presenti sugli elenchi telefonici senza il suo esplicito consenso. L'operatore in fase di conciliazione, ha sostenuto che il numero è rimasto pubblicato sugli elenchi solo per un anno. La pubblicazione del numero su detti elenchi ha fatto sì che l'utente continuasse a ricevere telefonate moleste. Chiede pertanto che codesto istituto voglia condannare TIM in base alle condizioni di contratto a risarcirlo per essere stato esposto a continue molestie telefoniche per circa 3 anni e per aver pubblicato i suoi dati (nome, cognome, indirizzo) senza il suo esplicito consenso. L'utente rappresenta, infine, che il suo numero era presente anche online sul sito.

L'utente chiede:

- i. La cancellazione immediata dei suoi dati dagli elenchi telefonici;
- ii. Un indennizzo di € 2.500,00=.

2. La posizione dell'operatore

Le doglianze di parte istante non possono trovare accoglimento in quanto infondate in fatto ed in diritto. Dall'analisi dei sistemi TIM emerge che la linea è rientrata da CANALE WEB (in piena autonomia) con offerta TIM Super Fibra. Il rientro è avvenuto da canale web. In quella fase il cliente poteva e doveva scegliere se essere presente in elenco, modifica che deve fare il cliente accedendo alla sua area personale del sito TI. Non ha mai reclamato per la presenza in elenco e modifica i parametri di riservatezza, solo dopo un anno, Infatti dal 29.09.2020 non è più presente in elenco. PERMANENZA IN ELENCO: dal rientro 09.09.19 al 29.09.2020 IN PRIMA ISTANZA si propone indennizzo di euro 37,08 come da CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO. Alla luce di quanto sopra esposto è dunque evidente la correttezza dell'operato di TIM e la conseguente infondatezza delle pretese avversarie, che andranno integralmente rigettate. Tutto ciò premesso Tim SpA chiede, previa conferma della correttezza del proprio operato, il rigetto della domanda avversaria.

3. Motivazione della decisione

La richiesta non può essere accolta poiché non risulta assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

La delibera n. 70/12/CIR ha stabilito, inoltre, che in materia di onere della prova, “la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente”. Nel caso di specie, a fronte di quanto eccepito dall'operatore, il ricorrente avrebbe dovuto produrre in atti adeguata documentazione a sostegno dell'effettiva pubblicazione dei propri dati all'interno degli elenchi telefonici cartacei e finanche on-line relativi agli anni 2017 – 2018 e 2019.

Ma se anche tale carenza documentale fosse stata superata, il Regolamento indennizzi, all'art. 13, specifica che per la fattispecie contemplata dall'art. 11 del medesimo Regolamento, ossia l'indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici, il calcolo dell'indennizzo deve essere

effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente e nessun reclamo relativo a tale disservizio risulta essere stato allegato.

A ciò si aggiunga, infine, che la richiesta di un indennizzo di € 2.500,00= si ritiene configuri, a tutti gli effetti, una domanda di specifica natura risarcitoria, il cui accertamento ed eventuale conseguente riconoscimento esula dalle competenze dello scrivente Comitato.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rigettare l'istanza di P. M. nei confronti di TIM.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

Dott. Maurizio Santone

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

Arianna Barocco